



**SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI**  
**Segreteria Nazionale**

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: [segreteria nazionale@sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@sinafi.org)

PEC: [segreteria nazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@pec.sinafi.org)

Cell. 3292605371

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi  
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali  
Sezione Relazioni Sindacali = Roma =

Tramite PEC

Oggetto: Problematiche del personale - comparto navale.

È noto che, dal 1 gennaio 2017, la Guardia di Finanza risulta essere affidataria di compiti esclusivi di pubblica sicurezza a mare (v. art. 2, lett. “c”, n. 1, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 177 e D.M. 15 agosto 2017 del Ministero degli Interni), parificati in tutto e per tutto a quelli affidati alla Polizia di Stato sul territorio emerso.

Si è approdati a questo paradigma normativo dopo attente riflessioni di carattere politico-amministrativo, le cui prime mosse sono rilevabili a partire dall’anno 2006, epoca in cui fu dato avvio a un’ampia revisione organizzativa dello comparto navale del Corpo. L’intento fu quello di perseguire sinergicamente gli obiettivi istituzionali nel rispetto dei principi costituzionali e di diritto europeo.

Tra questi, spiccano quelli di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, essendo tale riforma votata all’ammodernamento del dispositivo, alla valorizzazione delle risorse (uomini e mezzi) messe in campo e disponibili, onde favorire, con maggiore incisività, i target affidati al comparto navale delle Fiamme Gialle, depositario di professionalità ed esperienze uniche nel panorama delle Forze di polizia europee.

Tant’è che – salvo rare eccezioni – si contemplò la completa cessione del naviglio a disposizione di altre FF.PP. nazionali in favore della Guardia di finanza.

Ne conseguì che, accanto alla ridetta innovazione, fu necessario rimodulare alcuni aspetti legati all'assetto delle specializzazioni, qualifiche e abilitazioni del personale del comparto navale, con l'intento di ottimizzarne l'impiego<sup>1</sup>.

Nella consapevolezza che una tale “rivoluzione copernicana” avesse bisogno dei giusti tempi di maturazione e, se del caso, degli opportuni correttivi, ci preme evidenziare, in maniera collaborativa ma critica, che, nonostante gli anni trascorsi, permangano taluni **profili discriminatori** che interessano lavoratori in possesso di **medesime specializzazioni**. Questo appare, per certi versi, in contrasto con le linee guida tracciate dalla legge delega di riforma della P.A. (n. 124/15, c.d. Legge Madia) – fra le quali spiccano quelle che evocano espressamente modelli e meccanismi **meritocratici** (valorizzazione della “professionalità” e il “merito”) – con il più generale principio di **equiordinazione**, ma anche con i canoni generali afferenti all'oculata amministrazione delle risorse pubbliche, alla salvaguardia delle professionalità acquisite e in organico, alle legittime aspettative del personale, influenzando profili di impiego, retributivi, pensionistici, familiari e sociali.

Segnatamente, per il comparto navale, corre l'obbligo di sottolineare il valore preponderante e distintivo della **specializzazione** e, in via subordinata, delle “eventuali” *qualifiche e abilitazioni* possedute dal personale del contingente di mare. Tale assunto non è stato messo in discussione nell'ambito dei citati procedimenti di revisione organizzativa e, pertanto, risulta valido e applicabile. È appena il caso di rammentare che il previo conseguimento di una specializzazione sia *condicio sine qua non* di accesso al comparto di che trattasi (con l'assegnazione individuale di una matricola C.E.M.M., acronimo di “Corpo degli Equipaggi Militari Marittimi”). Diversamente, le qualifiche e le abilitazioni risultano essere *accessorie* al primo indefettibile requisito, andando, per dir così, a perfezionare e completare la professionalità dell'operatore: un po' come accade, nel campo universitario, riguardo al significato e al valore da attribuire ai diversi titoli accademici (rispettivamente: laurea = specializzazione navale; master, dottorati, etc. = qualifica/abilitazione navale).

Fatta questa doverosa premessa, occorre offrirne un'altra che attiene, più propriamente, alle procedure concorsuali per l'arruolamento e al conseguimento della indefettibile e vincolante specializzazione che connota tutti i Finzieri del comparto mare.

Nello specifico, considerata la tematica cui la presente si riferisce, ci riferiamo ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finzieri.

Fino agli inizi degli anni 2000, al candidato non era data la possibilità di scegliere, in sede di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure selettive di arruolamento, la specializzazione per cui concorrere (essa era attribuita “autoritativamente e discrezionalmente” al termine del corso di formazione, per il successivo avvio a quello di specializzazione).

In seguito, i pubblici bandi iniziarono a prevedere l'opportunità di consentire agli aspiranti Finzieri di mare la scelta della specializzazione per la quale si accingevano a competere, a seconda del ruolo, sin dalla presentazione della propria candidatura.

Con l'avvento della menzionata operazione di *restyling* di comparto e dell'emanazione della connessa direttiva sul personale (v. cit. nota 1), si pervenne, come detto, a una serie di modifiche.

Tra queste, **spicca la degradazione della specializzazione “Furiere” a mera “qualifica”**.

Per effetto di tale ripensamento, gli ormai “ex” Furiere (alcuni dei quali vincitori di concorsi pubblici banditi per il reclutamento di quelle specifiche figure<sup>2</sup>) – ormai spogliati, d'autorità, della loro

---

<sup>1</sup> Cfr. circolare n. 266615/521 in data 27.11.2006 del Comando Generale della Guardia di finanza – IV Reparto Ufficio Navale.

<sup>2</sup> Ci si riferisce, a titolo esemplificativo ai corsi 74° e 75° per Allievi Marescialli del contingente di mare, per la copertura, rispettivamente e fra gli altri, di n. 5 posti da Furiere (S.A.L.), banditi dall'anno 2001.

specializzazione – furono obbligati, sempre in via eterodiretta, a frequentare dei corsi e tirocini teorico pratici (della durata di tre mesi) con tanto di esami finali e prove d' idoneità a bordo per conseguire la diversa specializzazione di **Nocchiere (NCH)**, pena ricollocamento degli stessi nel contingente ordinario.

Al di là del fatto che sia stato impiegato denaro pubblico per la formazione e specializzazione dei Finanziari “Furieri”, il nuovo inquadramento riservato a tutti i neo specializzati Nocchieri “ex Furieri” desta non poche perplessità, non solo per quanto attiene ai profili d'impiego, ma anche per quanto concerne altre delicate questioni.

Infatti, la discutibile soluzione adottata nel 2007 – per certi versi “sbrigativa” e, sia consentito, non proprio lungimirante per i motivi appresso dedotti – non mancò di essere notata dal più alto Consesso della Rappresentanza Militare del Corpo che, nell'anno 2013, si determinò a interessare l'allora Comandante Generale della Guardia di finanza<sup>3</sup>, affinché si concertassero idonee misure volte a scongiurare i paventati pericoli inerenti, principalmente, a potenziali **sperequazioni tra personale in possesso di medesime specializzazioni**, nell'ambito del quale si contavano coloro i quali vantassero “**in più**” anche una qualifica (Furiere).

In effetti, la situazione venutasi a creare era assimilabile all'esempio fatto sopra, laddove si finiva col prediligere un laureato (il Nocchiere) rispetto ad altro laureato nella medesima disciplina (sempre Nocchiere) che potesse contare su un ulteriore titolo *post-lauream* (la qualifica di Furiere).

La sopita e irrisolta questione ha assunto, nel recente passato, significativi livelli di allarme che verosimilmente porteranno ad alimentare i già presenti malcontenti e contrasti interpersonali, problematiche d'impiego, ma anche potenziali contenziosi.

Al riguardo, è conferente richiamare l'ultimo bando di concorso per l'ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza (a.a. 2019/2020)<sup>4</sup>, pubblicato nel mese di marzo u.s.

Tra in. 62 posti riservati al contingente mare, spiccano – rappresentando *un'assoluta novità* – **n. 8 posti per la specializzazione Nocchiere (NCH)**.

Conseguentemente, nell'agosto del 2019, il competente Organo di vertice, con proprio atto determinativo, ha provveduto a integrare/innovare il pertinente ordinamento didattico e degli studi, prevedendo un apposito capitolo dedicato ai “futuri” ispettori Nocchieri<sup>5</sup>.

Apparentemente, *nulla quaestio*: le specializzazioni previste per gli ispettori del comparto navale restano le medesime (Nocchiere Abilitato al Comando – NAC; Tecnico di Macchine – TDM; Tecnico dei Sistemi elettronici di Comunicazione e Scoperta – TSC; Nocchiere – NCH).

A ben guardare, quanto appena riportato comporta **l'ufficializzazione – non solo nella forma, ma anche nella sostanza – di perniciose quanto inaccettabili differenziazioni tra personale in possesso di una stessa specializzazione, causative di evidenti disparità di trattamento, disarmonie e potenziali pregiudizi, valutabili, fra l'altro, in termini di impiego, progressione di carriera, perdita di chance, etc. ma anche dal punto di vista retributivo e pensionistico, postulando altresì la dispersione di professionalità acquisite ai danni di una parte di personale in servizio che, sovente, conta un ragguardevole bagaglio culturale ed esperienziale, frutto di notevole anzianità lavorativa.**

Infatti, a partire dal 91° corso, i futuri ispettori neo specializzati Nocchieri saranno anche **abilitati alla condotta di mezzi navali minori** (cc.dd. “padroni”), a differenza dei restanti (alcuni prossimi alla pensione) che semplicemente, loro malgrado, conseguirono la **medesima specializzazione** molto tempo prima.

---

<sup>3</sup> Si cfr.no: delibera Co.Ce.R. Guardia di finanza n. 01/55/11° del 2.10.2013 e risposta interlocutoria dell'allora Comandante Generale del Corpo, Gen.C.A. Saverio Capolupo.

<sup>4</sup> <https://concorsi.gdf.gov.it/DocumentRepository/Concorsi/32/Allegati/BandoAllegati/01---Bando-di-concorso-91.pdf>

<sup>5</sup> Cfr. determina n. 235781 in data 14.8.2019 del Comando Generale della Guardia di finanza – Capo del IV Reparto, pagg. 85 e ss.

Siamo fermamente concordi, con i numerosi iscritti che hanno manifestato le loro doglianze, che una “linea di demarcazione”, così netta, sia inaccettabile e lesiva della **dignità professionale** dei Nocchieri (già Furieri).

In buona sostanza, parrebbe che, dalla *virtuosa opera di rivisitazione compartimentale* ne sia uscita sconfitta solo la figura specialistica dei Nocchieri qualificati Furieri, quasi fosse relegata a una sorta di *ruolo a esaurimento*, da rottamare, dimenticandone la fondamentale essenza che, invece, si rafforza nel nuovo assetto del Corpo, come, peraltro, traspare “velatamente” dallo stesso assunto del citato ordinamento degli studi per ispettori del contingente di mare (v. nota 5) laddove, a pag. 86, si testimonia la necessità di disporre di professionalità poliedriche da impiegare sia terra che a bordo (“[...] *Scopo del corso – fare acquisire ai frequentatori la preparazione teorico-pratica necessaria per garantire la piena funzionalità delle Articolazioni tecnico logistiche di supporto e di “Padrone” di mezzi navali, al fine di valorizzare la specialità dell’intera componente navale, nell’assolvimento dei compiti d’istituto*”).

Da quanto descritto, salvo che non vengano urgentemente prese le auspicabili contromisure, emerge la seguente inquietante prospettiva.

Quantomeno per il ruolo ispettori, si registrerà, *ex abrupto*, la **compresenza** di Nocchieri “ante 2019” e Nocchieri “post 2019” che, ineluttabilmente, finirà per creare un’indicibile categorizzazione tra operatori in possesso della medesima specializzazione (ispettori Nocchieri di serie A e ispettori Nocchieri di serie B), dove i primi risulteranno “monchi” della naturale abilitazione alla condotta di mezzi navali minori connessa al possesso di una tipica specializzazione di coperta.

Questa innovazione, alquanto miope e scollegata dalla *storia della marineria internazionale*, potrebbe sfociare, all’atto pratico, in anomalie funzionali nelle quali, non solo la **preminenza della specializzazione** (rispetto alle qualifiche e abilitazioni) ma addirittura quella del **grado gerarchicamente superiore** sarebbe messa in discussione.

Un esempio chiarirà quanto appena affermato.

Non sarebbe da escludersi, infatti, la circostanza concreta che di un equipaggio facciano parte, contemporaneamente, un Luogotenente C.S. Nocchiere (qualificato Furiere) e un Maresciallo Nocchiere “di nuovo conio” (assegnato al termine del novello percorso didattico, avviato dal 91° corso AA.MM. in poi). In questa evenienza, il giovane Maresciallo Nocchiere (magari neanche in s.p.e.) risulterà privilegiato nei diuturni incarichi di coperta in quanto **abilitato alla condotta di mezzi navali minori**, a dispetto della posizione del Lgt. C.S. (con svariati lustri di carriera) anch’egli specializzato Nocchiere con il *quid pluris* della qualifica di Furiere.

Del resto, evocando il noto principio di **equiordinazione** tra FF.PP. e FF.AA., la figura di Nocchiere privo di abilitazione alla condotta di mezzi minori sarebbe un’esclusiva targata G. di F.

Generalmente, infatti, tutti i Nocchieri, specie se inquadrabili in ruoli gerarchici superiori, sono (ed è opportuno che lo siano, anche per *questioni di sicurezza* a bordo) abilitati alla condotta di unità navali minori.

Inoltre, è di tutta evidenza che l’appunto sia conforme al **completo superamento**, attuato molti anni orsono, della differenziazione tra Nocchieri a.c.m. (abilitati alla condotta di mezzi) e Nocchieri, rilevabile anche dalle pertinenti “tabelle di equipaggiamento” del naviglio del Corpo, come rimarcato a suo tempo dal Co.Ce.R. G. di F. (v. nota 3): in sintesi, ad oggi esistono soltanto la specializzazione “trasversale” Nocchiere (NCH) e, solo per il ruolo ispettori, Nocchieri Abilitati al Comando di UU.NN. (NAC).

Inoltre, l’estensione dell’abilitazione alla condotta di mezzi navali minori in favore dei Nocchieri/Furieri sarebbe coerente con il piano di potenziamento della componente navale del Corpo, all’indomani del c.d. blocco del turn over. In tal guisa, l’Amministrazione potrebbe contare su ulteriori risorse umane **immediatamente impiegabili**, liberando quelle maggiormente specializzate (NAC) cui sarebbero affidati incarichi di comando di unità navali alturiere o comunque più performanti, nelle more della conclusione dell’intero ciclo didattico 91° corso per AA.MM.

Laddove si volesse obiettare che il “postumo” ordinamento degli studi (v. nota 5) osterebbe all’attuazione di una tale e immediata ipotesi di soluzione, essendo comunque necessario porre

rimedio alla grave problematica prima che si aggravino gli effetti lesivi ai danni del personale inciso dalla stessa, sarebbe fortemente auspicabile l'avvio, a breve, di **corsi di aggiornamento e perfezionamento delle competenze già acquisite dal personale Nocchiere/Furiere** a seguito della frequenza e superamento dei corsi trimestrali di ri-specializzazione (tenutisi nell'anno 2007), in maniera tale da consentire anche a costoro di rapportarsi efficacemente con l'ambiente in cui opera ogni Finanziere appartenente al contingente di mare nei ruoli di coperta, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi istituzionalmente affidati, superando il surreale "gap" venutosi a creare tra operatori aventi medesima specializzazione, con virtuosi effetti sul piano della gestione e valorizzazione del personale, in linea con i più sentiti principi di cui si è dato conto sopra.

Sicuri di un pronto interessamento, restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma 27 gennaio 2020

Il Segretario Generale  
Eliseo Taverna

Handwritten signature of Eliseo Taverna in cursive script.